

2.2 I Contratti nella P.A.

Indice:

- a. Introduzione
- b. Contratti a tempo indeterminato
- c. Contratti a tempo determinato
- d. Contratti part-time
- e. Trasformazione da tempo pieno a part-time
- f. Normativa di riferimento

Il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione si instaura, dopo l'espletamento di un concorso pubblico, con la sottoscrizione del contratto di lavoro tra il dipendente neo assunto e l'amministrazione di competenza, ai sensi del Dlgs. 165/2001 e del CCNL del comparto di appartenenza.

a. Introduzione

La contrattazione collettiva è oggi la fonte primaria di regolamentazione del rapporto di pubblico impiego. Il contratto collettivo di lavoro viene definito dalla dottrina come l'accordo tra un datore di lavoro (o un gruppo di datori di lavoro) ed una organizzazione o più di lavoratori, allo scopo di stabilire il trattamento minimo garantito e le condizioni di lavoro alle quali dovranno conformarsi i singoli contratti individuali stipulati sul territorio nazionale. Il contratto collettivo ha efficacia erga omnes; le Pubbliche Amministrazioni devono adempiere agli obblighi assunti con i contratti collettivi, nazionali ed integrativi, dalla data della loro sottoscrizione definitiva; vi è infine l'obbligo (ex art. 45 Dlgs. 165/2001) per le predette Amministrazioni a garantire parità di trattamento contrattuale o, comunque, trattamenti non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi. Nei singoli contratti individuali stipulati con i dipendenti pubblici, è sempre presente una clausola di rinvio al contratto collettivo.

Il rapporto di lavoro pubblico sorge da un contratto individuale di lavoro, ovvero dall'accordo mediante il quale una parte si obbliga, a fronte di una retribuzione, a prestare la propria attività intellettuale o manuale. Per la sua sussistenza è necessaria la presenza di alcuni elementi caratterizzanti, al di là delle denominazioni formali, quali ad esempio la subordinazione gerarchica del prestatore di lavoro ed il suo inserimento nell'organizzazione interna. È solo con la firma del contratto individuale che si formalizza il rapporto di lavoro. I rapporti individuali di lavoro, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, del personale docente e ATA, sono costituiti pertanto da regolari contratti individuali, nel rispetto delle disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del contratto collettivo nazionale vigente.

f. Normativa di riferimento

- ✓ DPR n. 3 del 30 giugno 1957
- ✓ Dlgs n. 29 del 3 febbraio 1993
- ✓ Dlgs. 165 del 30 marzo 2001
- ✓ Legge 662 del 1996
- ✓ Legge 488 del 1999
- ✓ Decreto legislativo n. 61 del 25 febbraio 2000
- ✓ Decreto legislativo 368 del 2001
- ✓ CCNL Comparto Scuola 2006-2009 (art. 25-44-36-39-40-58-59-60)
- ✓ CCNL Comparto Ministeri 2006-2009

- ✓ CCNL Ministeri Integrativo del 16/05/2001
- ✓ CCNL Comparto AFAM 2006-2009
- ✓ Decreto-legge 147/07, art 2, co.5.